

Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2019.

Capo I	Finalità e risorse
Art. 1	finalità
Art. 2	definizioni
Art. 3	dotazione finanziaria, tipologia del contributo e struttura attuatrice
Capo II	Soggetti legittimati a presentare domanda e requisiti di ammissibilità
Art. 4	requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Capo III	Interventi finanziabili e spese ammissibili
Art. 5	interventi finanziabili
Art. 6	spese ammissibili, spesa ammessa e limiti
Art. 7	intensità e ammontare dei contributi
Art. 8	cumulo di contributi
Capo IV	Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 9	domanda di contributo e sua presentazione
Art. 10	cause di inammissibilità della domanda
Art. 11	comunicazione di avvio del procedimento
Capo V	Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo
Art. 12	istruttoria delle domande
Art. 13	commissione di valutazione
Art. 14	criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità
Art. 15	Graduatoria degli interventi ammissibili
Art. 16	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici
Art. 17	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati
Capo VI	Realizzazione degli interventi
Art. 18	avvio dell'intervento e tempi di realizzazione
Capo VII	Rendicontazione della spesa
Art. 19	rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici
Art. 20	rendicontazione della spesa per i soggetti privati
Capo VIII	Revoche, verifiche e controlli
Art. 21	rideterminazione del contributo
Art. 22	revoca del decreto di concessione del contributo
Art. 23	ispezioni e controlli
Capo IX	Disposizioni finali
Art. 24	rinvio
Art. 25	Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento(UE) 2016/679

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Al fine di mantenere in efficienza gli impianti sportivi, siti sul territorio regionale, di proprietà di enti pubblici e di associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione nel 2019 di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di interventi per l'ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": l'impianto che, ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 1 bis della legge, è dotato di una struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
 - 1) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 - 2) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie;
 - 3) impianti tecnici: impianti idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;
 - 4) spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi purché interni al perimetro dell'impianto, percorsi. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto.
 - b) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - c) per "interventi di manutenzione ordinaria": interventi di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - d) per "soggetto assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
 - e) per "soggetto beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - f) per "amministratori" di un soggetto privato: le persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza ovvero componenti dell'organo o ufficio collegiale del soggetto privato stesso, al quale in base allo statuto compete l'attività di gestione.
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2019.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito denominato Servizio.

Capo II - Soggetti legittimati a presentare domanda e requisiti di ammissibilità

Art. 4 requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi;
 - b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, di proprietà di enti pubblici.
2. Nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione in capo ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), risulti avere un periodo di validità inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all'articolo 32, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai fini della partecipazione al presente Bando, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) devono essere, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, proprietari dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla ordinaria manutenzione dell'impianto sportivo;
 - b) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a 10.000,00 euro come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda;
 - c) prevedere per la loro realizzazione un cofinanziamento, con fondi propri del soggetto proponente o di terzi, non inferiore al 20% del costo totale, così come indicato nel quadro economico allegato alla domanda;
2. Non sono finanziabili gli interventi relativi a impianti sportivi collocati all'interno di un comprensorio scolastico ovvero inclusi in un edificio scolastico o in una pertinenza di un edificio scolastico.

Art. 6 spese ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento, e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario.
2. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato.
3. Il limite minimo di spesa ammessa per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 10.000,00.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare l'80% della spesa ammessa e comunque non può essere superiore a euro 20.000,00.
2. I contributi sono concessi in misura pari alla quota della spesa ammessa, come accertata in fase di istruttoria ai sensi dell'articolo 12, che risulta non coperta dal cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), entro il limite massimo di euro 20.000,00.
3. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere concesso per un importo inferiore a condizione che il soggetto beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento dell'intervento stesso sino a copertura dell'intera spesa ammessa.
5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nel caso in cui l'importo delle risorse disponibili sia inferiore al 35% dell'ammontare del contributo spettante in applicazione del comma 1.
6. Per le finalità di cui al comma 4 il Servizio invita il soggetto richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo, e fissa per la risposta un termine perentorio non superiore a cinque giorni lavorativi per il Servizio stesso; decorso inutilmente questo termine, il soggetto interpellato viene escluso dal contributo; tuttavia, nel caso di mancata accettazione non si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva nel caso in cui trovi applicazione il comma 7.
7. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di contributo e sua presentazione

1. La domanda di contributo è redatta sul modello allegato A al presente Bando.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo, riferita a un unico impianto sportivo. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo impianto sportivo o a più impianti sportivi, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
3. La domanda di partecipazione al Bando è presentata al Servizio di cui all'articolo 3, comma 3 ed è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, a ciò debitamente autorizzato.
4. Le domande prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
5. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 8/2003 art. 4 - Bando 2019. Impianti sportivi".
6. I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) possono inoltrare domanda dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante o di altro soggetto purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del soggetto proponente.
7. La domanda deve essere inviata **dalle ore 09.00.00 del giorno 13 maggio 2019 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 13 giugno 2019** a pena di inammissibilità. La domanda **deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 14 giugno 2019**, a pena di inammissibilità.
8. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui al comma 7, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 7.
10. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
 - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, o attinenti agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) prive della firma o di fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, fatte salve le ipotesi di firma digitale;
 - d) non presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1;
 - e) non presentate entro i termini di cui all'articolo 9, comma 7;
 - f) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it;
 - g) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - h) presentate dal medesimo soggetto e riferite a due o più impianti sportivi;
 - i) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo intervento all'interno del medesimo impianto sportivo;
 - j) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Art. 11 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Art. 12 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui al comma 3. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.
3. Qualora nella domanda o nella relazione tecnica non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 14, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Sono considerate non ammissibili le domande per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, ovvero del supplemento istruttorio di cui al comma 3, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore a euro 10.000,00.
5. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 13, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei

criteri di cui all'articolo 14. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

Art. 13 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, con decreto del Direttore centrale alla cultura e sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito web della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal titolare della posizione organizzativa regionale preposta al coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, nonché da due persone designate dal Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I membri delegati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 14 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento: fino ad un massimo di 50/100 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) previsione di lavori su servizi di supporto;
 - a2) previsione di lavori su spazi per il pubblico;
 - a3) previsione di lavori su spazi per attività sportive;
 - b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto: fino ad un massimo di 35/100 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - b1) grado di vetustà dell'impianto;
 - b2) intensità di utilizzo dell'impianto;
 - c) numero di discipline sportive praticate all'interno dell'impianto: fino ad un massimo di 10/100 punti;
 - d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 30% del costo totale dell'intervento: fino ad un massimo di 5/100 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) al presente Bando.
3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - d) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

- e) ordine cronologico di presentazione: l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 8.

Art. 15 graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale alla cultura e sport pubblicato sul sito istituzionale della Regione, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2019. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previste dal presente Bando.

Art. 16 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 1 e previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del contributo.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 15, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della documentazione trasmessa con la domanda; il Comune non trasmette un cronoprogramma dei lavori, bensì solo una dichiarazione sottoscritta dal RUP indicate i termini presunti di inizio e fine lavori.
4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. La liquidazione ed erogazione del contributo viene disposta in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito della presentazione da parte del beneficiario del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.

Art. 17 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 1.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 15, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della documentazione trasmessa con la domanda.

4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. Con successivo decreto, a seguito della trasmissione di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori, verrà disposta la liquidazione ed erogazione del 50% del contributo concesso.
6. La liquidazione ed erogazione del saldo del contributo concesso viene disposta a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'articolo 20.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 18 avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento proposto possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della domanda.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2019.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Art. 19 rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento entro sei mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori; tale termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista al Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
4. Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predisponde e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 20 rendicontazione della spesa per i soggetti privati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento entro sei mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori; tale termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo e dichiari il quadro economico finale dell'intervento;
 - b) per i soli soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dichiarazione dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento, attestante la realizzazione dei lavori;
 - c) copia della documentazione di spesa di cui al comma 6.
3. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.

4. Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.
6. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata finanziata, anche solo parzialmente, da un contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione; diversamente, alla documentazione digitale è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori contributi pubblici ovvero privati;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i soli limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) non è deducibile a rendiconto qualora vi siano rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra il soggetto emittente il documento di cui alla lettera b) e amministratori, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al soggetto beneficiario.

Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli

Art. 21 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e del contributo regionale risulti superiore alla spesa sostenuta per l'intervento dal beneficiario. In tale caso l'importo del contributo medesimo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessiva sostenuta per i lavori e la quota di cofinanziamento ricevuto, purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario.

Art. 22 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione, del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 1. lavori sostanzialmente diversi da quelli ammessi a finanziamento;
 2. l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50% del contributo concesso;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto dal decreto di concessione o di proroga;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 23 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 25 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento(UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

b) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

c) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

d) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

e) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

f) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)

Domanda di contributo per i lavori (titolo/oggetto dei lavori):

--

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art.4 comma 1

Incentivi per interventi di ordinaria manutenzione impianti sportivi

Alla

Direzione centrale cultura e sport

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

PEC: Direzione centrale cultura e sport
cultura@certregione.fvg.it

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC →

Quadro A	Dati del Legale rappresentante	
	Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello	
Nome e Cognome		
nato a		
in data		
Indirizzo di residenza		
Telefono / cellulare		
Quadro B	Dati del soggetto proponente	
indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e atto costitutivo del soggetto proponente		
Indirizzo sede legale		
Indirizzo sede amministrativa		
telefono	Cell.	
e-mail		
PEC		
codice fiscale		
partita IVA		

Quadro C	Parte descrittiva dell'intervento		
Proposta intervento			
Localizzazione dell'intervento	Via	Comune	Provincia
Denominazione impianto			
Proprietario impianto			
Titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e autorizzazione all'effettuazione dei lavori (descrizione ed estremi del titolo) Quadro F all. 3			
Discipline o attività sportive praticate nell'impianto oggetto della domanda			
Descrizione sintetica dell'intervento			
a) TIPOLOGIA E OBIETTIVO DEI LAVORI OGGETTO DELL'INTERVENTO			
<input type="checkbox"/> 1 Previsione di lavori su servizi di supporto			
<input type="checkbox"/> 2 Previsione di lavori su spazi per il pubblico			
<input type="checkbox"/> 3 Previsione di lavori su spazi per attività sportive			
b) COERENZA DELL'INTERVENTO PREVISTO RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO			
1. GRADO DI VETUSTÀ DELL'IMPIANTO			
(età dell'impianto calcolata come anno di edificazione)			
<input type="checkbox"/> 1 impianto edificato prima del 1976 (compreso)		<input type="checkbox"/> 2 impianto edificato tra il 1977 e il 1995	
<input type="checkbox"/> 3 impianto edificato tra il 1996 e il 2005			
2. INTENSITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO (ore/anno)			
<input type="checkbox"/> 1 da 2000 ore all'anno		<input type="checkbox"/> 2 da 1001 a 1999 ore all'anno	
<input type="checkbox"/> 3 da 500 a 1000 ore all'anno			
c) NUMERO DI DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO			
<input type="checkbox"/> 1 più di 3		<input type="checkbox"/> 2 da 1 a 3	
d) ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO PARI O SUPERIORE AL 30% DEL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			
<input type="checkbox"/> sì indicare la % di cofinanziamento		<input type="checkbox"/> no	

Quadro D1	Costo previsto per la realizzazione dell'intervento	
Quadro economico della spesa presunta		
A) Lavori	€:	
B) IVA sui lavori	€:	
C) Spese tecniche	€:	
Totale N.B. non deve essere inferiore ad euro 10.000,00	€:	
Quadro D2	Fonti di finanziamento dell'intervento	
FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IMPORTO	
1. CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE FVG (non può essere maggiore di euro 20.000,00)	€:	
2. COFINANZIAMENTO (con fondi propri o proveniente da terzi)	€:	
TOTALE (deve corrispondere al totale indicato nel quadro D1)	€:	
CHIEDE un contributo per la realizzazione dell'intervento dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta		
Quadro E	Dichiarazioni e comunicazioni	
Il soggetto proponente, come sopra rappresentato D I C H I A R A :	<ul style="list-style-type: none"> • che il contributo regionale relativo all'iniziativa, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del contributo per iniziative sportive e ricreative: <input type="checkbox"/> è soggetto a ritenuta del 4% <input type="checkbox"/> non è soggetto a ritenuta del 4%	
Il soggetto proponente, come sopra rappresentato COMUNICA:	<ul style="list-style-type: none"> • che il conto corrente relativo ai rapporti in essere con codesta Amministrazione regionale, è il seguente: <hr/> accreditamento sul conto corrente postale n intestato al creditore <hr/> accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso l'istituto di credito	

Referente da contattare per eventuali necessità

Nome e Cognome		
Tel.:	Cell.:	Email:

Il soggetto proponente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'impiantistica sportiva <http://www.regione.fvg.it/rafvq/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA5/articolo.htm>

data

Luogo

gg/mm/aaaa

Timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)

In riferimento all'istanza di incentivo per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro ai sensi della legge regionale 29/2018, art.7 commi 28-30, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Il sottoscritto

codice fiscale

dichiara

- di essere il Legale rappresentante di

con sede legale in¹

- che il codice fiscale dell'ente rappresentato è

che l'ente di cui è legale rappresentante non persegue finalità di lucro, come espressamente previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo;

che lo statuto o l'atto costitutivo prevedono espressamente, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportiva.

data

Luogo

gg/mm/aaaa

Timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

¹ indirizzo completo

Allegato B all'articolo 11 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) tipologia e obiettivo dei lavori oggetto dell'intervento: fino a un massimo di punti 50/100;			
a.1	<u>Previsione di lavori su servizi di supporto</u> (gli spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie)	25 Punti	
a.2	<u>Previsione di lavori su spazi per il pubblico</u> (posti spettatori con relativi servizi igienici. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto)	15 Punti	
a.3	<u>Previsione di lavori su spazi per attività sportive</u> (terreno di gioco, campi, piste, vasche e relative fasce di rispetto)	10 Punti	
b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto: fino a un massimo di punti 35/100			
b.1	Grado di vetustà dell'impianto (età dell'impianto calcolata come anno di edificazione)	20 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • impianto edificato prima del 1976 (compreso) Punti 20 • impianto edificato tra il 1977 e il 1995 Punti 15 • impianto edificato tra il 1996 e il 2005 (compreso) Punti 10
b.2	intensità di utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento (ore/anno)	15 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • da 2000 ore all'anno Punti 15 • da 1001 a 1999 ore all'anno Punti 10 • da 500 a 1000 ore all'anno Punti 5
c) numero di discipline sportive praticate all'interno dell'impianto: fino a un massimo di punti 10/100			
c.1	più di 3	10 Punti	
c.2	da 1 a 3	5 Punti	
d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 30% del costo totale dell'intervento: punti 5/100			